

Legge federale sulla polizia delle acque¹

del 22 giugno 1877 (Stato 1° gennaio 2007)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

in esecuzione dell'articolo 24 della Costituzione federale²;

visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 1876,

decreta:

I. Alta sorveglianza della Confederazione

Art. 1 a 3³

Art. 3^{bis}⁴

¹ Il Consiglio federale provvede affinché, per le opere d'invaso attuali o future, siano prese le misure necessarie per prevenire più che sia possibile i pericoli e i danni che potessero derivare dal loro modo di costruzione, dalla loro insufficiente manutenzione o da operazioni belliche. Ove occorra, tali misure potrebbero essere applicate anche ad altri impianti idrici delle officine idroelettriche.

² Le misure devono essere prese tenendo conto per quanto possibile di un'utilizzazione economica delle forze idrauliche. Il Consiglio federale decide le misure dopo aver sentito il proprietario dell'opera e, trattandosi di misure di costruzione, dopo aver consultato, per quanto un'intesa con il proprietario non sia stata possibile, periti riconosciuti in materia di genio civile e d'economia idraulica.

³ Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie dopo aver sentito i Cantoni e la Commissione federale dell'economia delle acque⁵. Esso può incaricare i Cantoni di applicarle.

⁴ I piani d'esecuzione delle opere devono essere approvati dal Consiglio federale. La Confederazione esercita l'alta vigilanza sull'esecuzione delle opere.

⁵ Se la sicurezza, l'indipendenza o la neutralità della Svizzera sono messe in pericolo, il Consiglio federale può delegare i suoi poteri al comandante dell'esercito, in quanto si tratti di misure destinate a proteggere opere o regioni minacciate. Tuttavia,

RU 3 193 e CS 4 947

¹ Nuovo tit. giusta il n. I della LF del 19 dic. 1972, in vigore dal 1° ott. 1973 (RU 1973 1462; FF 1972 I 929).

² RS 101

³ Abrogati dall'art. 18 n. 1 della LF del 21 giu. 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (RS 721.100).

⁴ Introdotto dal n. I della LF del 27 mar. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1953 1004 1007; FF 1952 369).

⁵ Ora: Commissione federale dell'economia idrica.

soltanto il Consiglio federale è competente a ordinare, prima dell'apertura di ostilità contro la Svizzera, l'abbassamento del livello dei bacini di accumulazione.

⁶ Quando le istruzioni impartite conformemente al presente articolo o le loro disposizioni esecutive devono essere applicate senza indugio e il proprietario dell'opera non vi ottempera, il Consiglio federale può ricorrere a mezzi coercitivi per far eseguire, a spese del proprietario dell'opera, le misure ordinate.

⁷ Il proprietario dell'opera sopporta le spese derivanti dall'applicazione delle misure impostegli, come pure, se è il caso, gl'inconvenienti che ne potessero risultare. Egli è inoltre tenuto, fatta riserva del capoverso 10, a riparare i danni che l'applicazione di queste misure potesse direttamente cagionare a terzi.

⁸ Il costo delle misure di costruzione imposte dalla Confederazione per proteggere da operazioni belliche gl'impianti esistenti è sopportato, per quanto siffatte misure oltrepassino le esigenze della statica, dal proprietario in ragione di due terzi e dalla Confederazione in ragione di un terzo.

⁹ La Confederazione paga al proprietario dell'opera un'adeguata indennità per la diminuzione delle entrate provenienti dalla produzione di energia all'officina o per altri danni risultanti dall'abbassamento ordinato del livello di un bacino d'accumulazione, se l'abbassamento è stato eseguito conformemente alle istruzioni impartite. L'indennità non può eccedere la metà del danno cagionato.

¹⁰ Se l'abbassamento del livello di un bacino d'accumulazione è stato eseguito conformemente alle istruzioni impartite, il proprietario dell'opera non è tenuto a riparare i danni subiti da terzi a cagione delle masse d'acqua versate a valle per l'abbassamento del livello o della mancanza di energia elettrica.

¹¹ Se le masse d'acqua evacuate in seguito a un abbassamento ordinato ed eseguito conformemente alle istruzioni impartite cagionano danni gravi a terzi, questi hanno diritto a un'adeguata indennità da parte della Confederazione.

Art. 4⁶

II. ...

Art. 5 a 8⁷

⁶ Abrogato (i) dall'art. 18 n.1 della LF del 21 giu. 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (RS 721.100).

⁷ Abrogato (i) dall'art. 18 n.1 della LF del 21 giu. 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (RS 721.100).

III. Sovvenzioni federali

Art. 9 a 12⁸

Art. 12^{bis9}

Gli articoli 6–10 della legge federale del 21 giugno 1991¹⁰ sulla sistemazione dei corsi d'acqua sono applicabili quando si tratti, nei casi previsti dall'articolo 3^{bis}, di danni cagionati nei corsi d'acqua dalle masse d'acqua evacuate in esecuzione dell'ordine di abbassare il livello di un bacino d'accumulazione.

IV. Disposizioni penali

Art. 13¹¹

Art. 13^{bis12}

¹ Chiunque contravviene alle disposizioni dell' articolo 3^{bis}, come pure alle prescrizioni e alle istruzioni particolari emanate in virtù di esso, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.¹³ È punibile anche l'azione commessa per negligenza.

² Il perseguimento e il giudizio delle infrazioni sono di competenza della Corte penale federale. È riservato il perseguimento penale dei crimini e dei delitti contemplati negli articoli 227, 228 e 229 del Codice penale svizzero¹⁴ e negli articoli 165 e 166 del Codice penale militare del 13 giugno 1927¹⁵.

⁸ Abrogato (i) dall'art. 18 n.1 della LF del 21 giu. 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (RS 721.100).

⁹ Introdotto dal n. I della LF del 27 mar. 1953 (RU 1953 1004 ; FF 1952 369). Nuovo testo giusta l'art. 18 n. 2 della LF del 21 giu. 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (RS 721.100).

¹⁰ RS 721.100

¹¹ Abrogato dall'art. 18 n. 1 della LF del 21 giu. 1991 sulla sistemazione dei corsi d'acqua (RS 721.100).

¹² Introdotto dal n. I della LF del 27 mar. 1953, in vigore dal 1° gen. 1954 (RU 1953 1004 1007; FF 1952 369).

¹³ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS 311.0), nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459).

¹⁴ RS 311.0

¹⁵ RS 321.0

V. Disposizioni transitorie e finali

Art. 14

¹ La risoluzione federale del 21 luglio 1871¹⁶ su l'assegno di sussidi federali per opere di premunizione contro i danni dei torrenti montani e per imboscamenti nella regione alpina, e tutte le leggi ed ordinanze cantonali che sono in contraddizione colla presente legge, restano in forza di quest'ultima fuor di vigore.

² ...¹⁷

Art. 15

Il Consiglio federale, in base ai dispositivi della legge federale del 17 giugno 1874¹⁸ concernente le votazioni popolari su leggi e risoluzioni federali è incaricato di provvedere alla pubblicazione della presente legge e di fissare il tempo del suo entrar in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 6 ottobre 1877¹⁹

¹⁶ [RU X 517]

¹⁷ Disp. trans. priva d'oggetto.

¹⁸ [CS 1 168; RU 1962 848 art. 11 cpv. 3. RS 161.1 art. 89 lett. b]

¹⁹ DCF del 5 ott. 1877 (RU 3 199).